II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1365 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2015

relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema europeo dei conti definito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) istituisce un sistema di conti nazionali e regionali per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'Unione.

(2) Data l'importanza della ricerca e dello sviluppo per l'economia, per i relativi dati sono stati messi a punto metodi e formati di trasmissione armonizzati e comparabili aggiuntivi nell'ambito del sistema statistico europeo, il quale costituisce il partenariato tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte negli Stati membri all'elaborazione, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

(3) Nel registrare le spese per ricerca e sviluppo come investimenti fissi lordi, si devono applicare le norme metodologiche di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

(4) Il programma di trasmissione previsto nel SEC 2010 comprende informazioni annuali sul capitale fisso e sugli investimenti fissi lordi in tali attività. Al fine di garantire un elevato livello di qualità dei conti nazionali è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione dati affidabili e comparabili, in un formato specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato in cui i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo ai fini dei conti nazionali sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), allo scopo di garantire l'affidabilità e la comparabilità di tali dati.

([1]) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

Articolo 2

Formato per la trasmissione dei dati

Quando trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo per il totale dell'economia, gli Stati membri applicano il seguente formato:

a) AN.1171g, attività di ricerca e sviluppo, lorde;

b) AN.1171n, attività di ricerca e sviluppo, nette;

c) P.51g, AN.1171, investimenti fissi lordi per ricerca e sviluppo.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai dati trasmessi dal 1º agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER